

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 020 DEL 22 MARZO 2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA – VARIANTE STRUTTURALE N.2 AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. N.1 DEL 26.01.2007 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

AZAOUI Fatima		MARTON Gianluca	Assente
BARRASSO Pietro	Assente	MENEGON Francesca	
BRESCIANI Riccardo		MERLO Fabrizio	
BUSCAGLIA Antonella		MOSCAROLA Giacomo	
COGOTTI Greta		PARAGGIO Amedeo	
D'ANGELO Claudia		POSSEMATO Benito	
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea	Assente	RAISE Dorianò	
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano		REGIS Filippo	Assente
GALUPPI Paolo	Assente	RINALDI Giovanni	
GENTILE Donato	Assente	RIZZO Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROBAZZA Paolo	
LEONE Sergio		ROSSO Simone	
MAIO Federico		SACCA' Antonio	
MANFRINATO Anna		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 020 DEL 22.03.2016

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - VARIANTE STRUTTURALE N.2 AL P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R. N.1 DEL 26.01.2007 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Interviene l'Assessore sig. Presa.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 15-6105 è stata approvata la variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente (P.R.G.C.);
- l'Amministrazione comunale intende predisporre una variante al P.R.G.C. vigente di aggiornamento dello Studio geologico a supporto del P.R.G.C. medesimo, relativamente all'elaborato denominato "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", nella parte relativa agli "orli di scarpata" che delimitano i pianalti (zone Vandorno, Barazzetto, Cossila San Giovanni e San Grato, Piazza, Pavignano, Vaglio) e nelle norme riferite ai confini tra le differenti classi di fattibilità geologica, e procedere altresì al censimento delle opere idrauliche lungo il reticolo idrografico ai fini dell'aggiornamento del Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD) dei corsi d'acqua demaniali interessanti il territorio comunale;

Dato atto che si è ritenuto opportuno attuare una variante strutturale al P.R.G.C. vigente, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 26.01.2007, non avente le caratteristiche di nuovo piano o di variante generale, non riguardando l'intero territorio comunale, non modificando l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, non costituendo esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) e non essendo direttamente conseguente all'attuazione del PAI medesimo;

Visti:

- il Documento Programmatico relativo alla variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente, predisposto a tale scopo dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 09.05.2012;
- la Relazione tecnica di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica in esito alla quale si esclude la presente variante strutturale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- la nota della Regione Piemonte, Settore Valutazione di Piani e Programmi, prot. 767/DB0805 del 31.07.2012, con la quale si comunica che la presente variante strutturale non rientra tra i casi sottoposti alla preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS;

Dato atto che:

- in data 04.07.2012 e 03.08.2012 si è svolta la Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 ter della L.R. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della L.R. 1/2007, per l'esame del Documento Programmatico;
- in occasione della seconda seduta della conferenza sono stati presentati rilievi e proposte da parte della Regione Piemonte, Settore Copianificazione Urbanistica, con nota prot. 26304/DB0800 del 31.07.2012, da parte della Regione Piemonte, Settore Valutazione di Piani e Programmi, con nota prot. 767/DB0805 del 31.07.2012, e da parte della Provincia di Biella, Settore Governo del Territorio, Trasporti e Protezione civile, Servizio Governo del Territorio e sicurezza stradale, con nota prot. 34193 del 02.08.2012;

Visti:

- il parere favorevole della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico prot. n. 74668/DB1421AT del 08.10.2012;
- la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale n. A1/284 del 23.10.2012, con la quale si è esclusa la presente variante, ai sensi della D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931, dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la stessa non rientra tra i casi sottoposti alla preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2013, entrata in vigore il 12.04.2013, che modifica la disciplina delle varianti strutturali e delle relative Conferenze di pianificazione, abrogando il titolo IV della L.R. 56/77 relativo alle "Nuove procedure per la pianificazione comunale", introdotto dalla L.R. 1/2007;

Dato atto che si è ritenuto opportuno, come previsto dall'art. 89, comma 3, della succitata Legge Regionale n. 3/2013 e dal Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 30.05.2013, per le varianti le cui procedure di formazione e approvazione siano state avviate, concludere il procedimento di approvazione della presente variante ai sensi del Titolo IV bis della L.R. 56/77 nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16.07.2013 con la quale è stato adottato, in ragione dell'art. 89, comma 3 della L.R. 3/2013, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 7, della L.R. 56/77, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007, il Progetto Preliminare relativo alla variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposto dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella in data maggio 2013;

Dato atto altresì che, a seguito dell'adozione del Progetto Preliminare relativo alla presente variante strutturale al P.R.G.C., lo stesso è stato trasmesso in data 27.05.2014 prot. 26279 alla Regione Piemonte - Settore Prevenzione Rischio Geologico - Area Alessandria - Asti - Vercelli - Biella per l'espressione del parere definitivo, conseguente a quello espresso dal medesimo Settore sul Documento programmatico in data 08.10.2012 con nota prot. n. 74668/DB1421AT, il quale rilevava l'opportunità di alcune integrazioni, e che con nota prot.

n. 38372/2014 il Settore Prevenzione Rischio Geologico constata che “non si fa rilevare nulla di significativo, pertanto si conferma il parere positivo espresso nella nostra nota prot. 08.10.2012 prot.74668/DB1421AT”;

Visto:

- che a seguito delle intense e prolungate precipitazioni della prima decade del mese di novembre dell’anno 2014, si sono verificati dissesti in diverse aree del territorio comunale, riscontrati e censiti dagli uffici competenti di questa Amministrazione;
- che l’Ufficio tecnico comunale, con l’ausilio del geologo incaricato Dott. Geol. Gabriele Francini, ha verificato che tali dissesti ricadono, per quanto concerne le classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica di cui all’elaborato denominato “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, in aree ricomprese nella classe III – “Fattibilità con limitazioni molto gravi o nulla” e che non determinano interferenze con quanto previsto nella presente variante;
- la deliberazione C.C. n. 86 del 03.11.2016 con la quale si è preso atto che durante il periodo di deposito della deliberazione C.C. n. 48 del 16 luglio 2013 non sono pervenute osservazioni al Progetto Preliminare adottato relativo alla Variante strutturale al P.R.G.C., e che pertanto tale Progetto Preliminare non ha subito alcuna modifica;

Dato atto che:

- in data 12 gennaio 2016 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Pianificazione sul Progetto preliminare;
- in data 22 febbraio 2016 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Pianificazione sul Progetto preliminare nell’ambito della quale sono stati presentati i pareri da parte della Regione Piemonte, Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con nota prot. 5814/A1607A del 19.02.2016 cui viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, il parere del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli prot. 6627/A18000 del 12.02.2016; e da parte della Provincia di Biella, Settore Pianificazione Territoriale, con Determinazione dirigenziale n. 186 del 19.2.2016;

Ritenuto di accettare pareri e osservazioni formulate dalla Conferenza di Pianificazione;

Ritenuto di adeguare la variante in argomento nell’ambito del Progetto Definitivo in considerazione della necessità di recepire quanto specificato nel parere regionale, in particolare relativamente all’abrogazione dell’art. 31 della L.R. 56/77, disposta dalla L.R. 3/2015, nei seguenti elaborati:

- Elaborato IG.1 - Relazione geologico-tecnica;
- Tav. IG.2 Nord - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
- Tav. IG.2 Sud - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione (art. 36 “Fasce di rispetto di fiumi, canali e torrenti”);
- Paragrafo 9 “Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua” dell’Allegato 0bis – “Relazione illustrativa”;

Ritenuto altresì che si può pertanto procedere all’approvazione della Variante in oggetto;

Visti:

- la Legge Regionale n. 1/2007 che ha introdotto il Titolo IV bis nella L.R. 56/77;
- la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m. e i. e in particolare l'art. 31, abrogato dalla L.R. 3/2015;
- l'art. 89, comma 3, della L.R. n. 3 del 25.03.2013;
- la D.G.R. 09.06.2008 n.12-8931;
- la D.G.R. 09.12.2015 n. 18-2555 "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della L.R. n. 56/77 ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014";

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2^a Commissione Consiliare;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 25 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Forza Italia, Lega Nord, Lista Civica Biellese, Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 2 (Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Menegon, Gaggino

DELIBERA

1. di approvare, in ragione dell'art. 89, comma 3 della L.R. 3/2013, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 7, della L.R. 56/77, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007, il Progetto Definitivo della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposto dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella in data maggio 2013 e aggiornato in data febbraio 2016, a firma dell' Arch. Alberto Cecca e del Dott. Geol. Gabriele Francini, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Elaborato IG.1 - Relazione geologico-tecnica;
 - Tav. IG.2 Nord - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
 - Tav. IG.2 Sud - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
 - Tav. IG.3 – Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD) – Schede delle opere idrauliche;
 - Tav. IG.4 – Sistema informativo catasto opere di difesa (SICOD) – Carta delle opere idrauliche;
 - Tav. IG.5 – Carta degli orli di scarpata – scala 1:10.000;
 - Stralcio Norme Tecniche di Attuazione;
2. di ri-approvare la tavola 7.3 bis "Carta di inquadramento generale geomorfologico, della stabilità e dei dissesti di versante" relativa agli studi geologici a corredo del P.R.G.C. vigente, in cui viene precisato che l'elemento morfologico "Principali orli di scarpata di terrazzo" viene integrato, dettagliato e sostituito dagli elementi morfologici riportati nel succitato elaborato IG.5 - "Carta degli orli di scarpata";

3. di dare atto che, relativamente agli studi geologici a corredo del vigente PRGC, vengono soppressi i seguenti elaborati:
 - i paragrafi 8.2 e 8.3 dell'Allegato 0bis – “Relazione illustrativa” in quanto il loro contenuto è trattato nell'Elaborato IG.1 – “Relazione geologico-tecnica”, al paragrafo 7, e riportato nella legenda delle tavole IG.2 Nord e IG.2 Sud – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”;
 - le tavole 8bis Nord e 8bis Sud “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” in quanto sostituite delle tavole IG.2 Nord e IG.2 Sud – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”;
4. di ri-approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il paragrafo 9 “Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua” dell'Allegato 0bis – “Relazione illustrativa”;
5. di ri-approvare, a seguito della correzione di errori materiali e della necessità di riportare le modifiche, già recepite, introdotte “ex officio” dalla deliberazione di approvazione del vigente strumento urbanistico, le seguenti tavole:
 - 11.1 Sud – “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azionamento di piano”;
 - 11.2 Est – “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azionamento di piano”;
 - 11.3 Ovest – “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azionamento di piano”;
 - 11.4 Nord - “Cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle idoneità all'utilizzazione urbanistica su base cartografica delle tavole di azionamento di piano”;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 12, della L.R. 56/77, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 1/2007, di aver accettato integralmente i pareri e le osservazioni formulate dalla Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare e che gli stessi sono stati recepiti negli elaborati della Variante; nella Relazione illustrativa sono esposti sinteticamente i contributi, i pareri e gli orientamenti dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza;
7. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931, con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale n. A1/284 del 23.10.2012 si è esclusa la presente variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. conformemente ai contenuti della nota della Regione Piemonte, Settore Valutazione di Piani e Programmi del 31.07.2012, prot. 767/DB0805, in quanto la stessa non rientra tra i casi sottoposti alla preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS;
8. di dare atto che la presente variante strutturale non ha le caratteristiche di nuovo piano o di variante generale, non riguardando l'intero territorio comunale, non modificando l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, non costituendo esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) e non essendo direttamente conseguente all'attuazione del PAI medesimo;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 ter, comma 3 della L.R. 56/77 e s.m.i., con la presente procedura il Comune di Biella non intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI;
 10. di dare atto che la Variante Strutturale in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione, a cura del Comune, della presente deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
 11. di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere ai successivi adempimenti di legge.
-
-